

“ALLEGATO A”

Art. 5

Rilascio della concessione amministrativa per occupazioni temporanee

1. Per le concessioni temporanee di spazi ed aree pubbliche l'interessato ne effettua la richiesta indicando su apposito modulo, fornito gratuitamente dal Comune, i dati di cui all'articolo precedente e lo presenta all'ufficio almeno 10 giorni prima di quello dal quale intende iniziare l'occupazione.
2. Il responsabile del procedimento istruisce la richiesta della quale invia copia per il parere ai responsabili dei servizi eventualmente interessati che si esprimono entro 6 giorni dal ricevimento. Il parere del Comando di Polizia è richiesto solo nei casi di occupazione di suolo pubblico che possono creare rilevanti e gravi disagi alla circolazione. Decorso inutilmente tale termine senza che il parere o i pareri siano stati espressi, lo stesso s'intende favorevole alla concessione ad eccezione dell'eventuale parere del Comando di Polizia Municipale che trattando competenze attinenti la pubblica sicurezza è escluso dalla semplificazione del silenzio assenso.
3. Qualora le richieste ammesse siano superiori agli spazi assegnabili, il responsabile del procedimento lo comunica agli interessati invitandoli ad assistere al sorteggio dello stesso effettuato pubblicamente nel luogo, giorno e ora indicato nella comunicazione. L'assegnazione è effettuata secondo la graduatoria del sorteggio.
4. Il provvedimento di concessione temporanea è rilasciato di regola entro 10 giorni dalla presentazione della richiesta e comunque nel termine perentorio di 30 giorni. Qualora sia necessario il ricorso al sorteggio, il rilascio avviene entro il giorno successivo, non festivo, a quello nel quale il sorteggio è stato effettuato.
5. **La concessione temporanea potrà prevedere a carico del richiedente l'onere dell'installazione della segnaletica stradale temporanea. In tal caso, il richiedente dovrà inoltrare all'A.O. Polizia Municipale una comunicazione in cui si dichiara di aver installato la segnaletica stradale almeno 48 ore prima.**

Art. 25

Aree destinate a parcheggio

ABROGATO

- ~~1. Sulle aree destinate a parcheggio stabilite ai sensi dell'art. 7, primo comma lett. f), del Codice della Strada, è consentita la sosta per il tempo stabilito, previo pagamento di un corrispettivo commisurato alla durata dell'occupazione dello stallo, con tariffa oraria differenziata a seconda della classificazione dell'area stradale, stabilita dal primo comma dell'art. 13 e dal successivo art.14, sulla quale è collocato o dalla quale ha accesso:
- prima categoria..... per ora o frazione €. 0,74146
- seconda categoria..... per ora o frazione €. 0,37073~~
- ~~2. Nelle zone turistiche le tariffe possono essere regolamentate diversamente con delibera di Giunta Municipale.~~
- ~~3. Il corrispettivo dovuto per la sosta nelle aree di cui al comma precedente è versato dal conducente direttamente a mezzo del dispositivo di controllo della durata della sosta o, se esiste, all'incaricato del Comune o dal soggetto gestore del parcheggio. Al conducente è rilasciata apposita ricevuta che deve essere obbligatoriamente esposta sul veicolo in modo chiaramente visibile.~~
- ~~4. I proventi dei parcheggi sono riscossi direttamente dal Comune o direttamente da terzi che hanno in affidamento tali aree. In tal caso le tariffe orarie applicate non possono essere comunque superiori a quelle indicate nei commi 1 e 2.~~

Art. 27

Fiere, manifestazioni ed altre iniziative

1. Le occupazioni di aree e spazi pubblici in occasioni di fiere, manifestazioni ed altre ricorrenze, sono consentite in conformità della normativa regionale e delle altre disposizioni vigenti.
2. Per la determinazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al presente articolo si applica la tariffa prevista dall'art.23, aumentata del 50% tenuto conto della classificazione delle strade prevista dall'art. 14 del presente regolamento.
3. Per il pagamento del canone si applicano le disposizioni di cui all'art. 32.
4. **In caso di manifestazioni soggette a SCIA (spettacoli, trattenimenti, ecc.) alla richiesta di occupazione di aree e spazi pubblici, da inoltrare almeno 20 giorni prima dalla manifestazione, deve essere redatta una lista predisposta dal Comune di Pescia.**

Art. 29

Riduzioni

1. Al canone giornaliero od orario determinato in conformità degli articoli 13 c. 2 ed art. 23 è applicata una riduzione percentuale nella misura sottoindicata:
 - a) manifestazioni ed iniziative popolari organizzate da partiti, movimenti politici od organizzazioni sindacali.. '80%; senza somministrazione di cibi e bevande
 - b) manifestazioni ed iniziative popolari organizzate da partiti, movimenti politici od organizzazioni sindacali...dell'70%; con somministrazione di cibi e bevande
 - c) manifestazioni ed iniziative a carattere politico, ferma restando l'esenzione per i primi 10 mq. di occupazione ex art. 30 primo comma, lett. h).....dell'80%;
 - d) manifestazioni ed iniziative a carattere religioso non comprese nelle fattispecie ex art. 30, primo comma lett. a).....dell'80%;
 - e) manifestazioni ed iniziative a carattere culturale, artistico, sportivo o storico....dell'80% senza somministrazione di cibi e bevande
 - f) manifestazioni ed iniziative a carattere culturale, artistico, sportivo o storico....del 70 % con somministrazione di cibi e bevande
 - g) le occupazioni effettuate da pubblici esercizi sono ridotte del 50% ;. **E' riconosciuta un'ulteriore riduzione del 20% per i primi due anni di occupazione richieste da un nuovo esercizio o da un nuovo gestore di un esercizio già esistente;**
 - h) le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50%; **Qualora dette occupazioni siano finalizzate al recupero ed alla ristrutturazione del patrimonio immobiliare ricadente nei centri storici della città e delle frazioni, è riconosciuta un'ulteriore riduzione del 25%**
 - i) le occupazioni di durata non inferiore a dieci giorni sono ridotte del 40% a partire dall'undicesimo giorno se continuative ;
 - l) le occupazioni di durata superiori a 30 giorni o che si verificano con carattere ricorrente per convenzione sono ridotte del 50%;
 - m) **le occupazioni realizzate nell'ambito di mercati rionali , mercato e/o fiere di filiera corta sono ridotte del 40% ;**
 - n)le riduzioni di cui ai commi precedenti non sono tra loro cumulabili e si applica quella più favorevole per l'occupante

Art. 30 **Esenzioni**

1. Sono esenti dal pagamento di canone o corrispettivo:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato relativamente ed esclusivamente per l'effettuazione di lavori edili inerenti gli immobili destinati all'esercizio del culto e/o per occupazioni relative ad attività connesse all'esercizio del culto. Sono esenti altresì le occupazioni effettuate da enti pubblici di cui all'art.87 comma 1 lettera c) del D.P.R. n.917/86, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengono indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata competenza, e le aste per le bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad essi assegnati;
- d) le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima. L'esenzione è applicabile alle sole occupazioni effettuate per l'erogazione di servizi pubblici essenziali per la collettività;
- f) le occupazioni poste in essere in occasione di manifestazioni ed iniziative effettuate da organizzazioni non lucrative di utilità sociale ex D. Lgs. 4 Dicembre 1997, n. 460 che siano strettamente inerenti all'attività dell'organizzazione;
- g) le occupazioni effettuate per manifestazioni od iniziative a carattere politico purché l'area occupata non ecceda i 10 mq.;
- h) le occupazioni permanenti con autovetture adibite al trasporto privato (taxi) nelle aree pubbliche a ciò destinate
- i) le occupazioni realizzate per iniziative del Comune anche congiuntamente a terzi.
- j) le occupazioni effettuate agli effetti del miglioramento dell'arredo urbano con singoli complementi che siano complessivamente inferiore al metro quadrato o lineare
- k) passi carrabili a raso per i quali non sia stato richiesto il rilascio al comune di apposito cartello di "divieto di sosta"
- l) le occupazioni di suolo realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- m) le occupazioni di suolo pubblico effettuate dalle Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale – ONLUS, di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo 04/12/1997 n. 460. L'esenzione è concessa su richiesta sottoscritta dal rappresentante legale dell'organizzazione e corredata da certificazione attestante l'iscrizione nell'anagrafe unica delle ONLUS, istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ed ha decorrenza dalla data di presentazione della richiesta suddetta.
- n.) le occupazioni temporanee di suolo pubblico realizzate da enti senza fini di lucro aventi finalità sociali, umanitarie, assistenziali, previdenziali, di ricerca scientifica, ricreative per iniziative patrociniate dal Comune
- o) Occupazioni per commercio ambulante itinerante, con soste ~~inferiori a 60 minuti~~ **stabilite secondo quanto indicato dal Regolamento per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale sulle Aree Pubbliche**, a condizione che la vendita sia effettuata solo tramite veicolo o furgone od altra struttura mobile, senza occupazione di suolo pubblico per l'esposizione della merce.
- p)) le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni organizzate da comitati di quartiere, rionali o parrocchiali in circostanza di ricorrenze significative legate alle tradizioni locali, religiose

e culturali di quartiere o di frazione fatte salve le eventuali diverse disposizioni di cui all'apposito regolamento per la concessione dei patrocini .

q) le occupazioni realizzate da esercenti attività economiche in area antistante i rispettivi locali per una superficie non superiore a 25mq, in occasione di manifestazioni e /o ricorrenze, inaugurazioni di nuovi locali e/o attività , per mostre , intrattenimenti, escluse le aree adibite ad attività di vendita, per un massimo di 4 giornate all'anno e a condizione che l'occupazione sia autorizzabile.

Resta inteso che per le aree adibite a zona di sosta a pagamento le occupazione alle suddette condizioni sono consentite al di fuori della fascia oraria assoggettata a pagamento.

Art. 32

Modalità di versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il pagamento del Canone deve essere effettuato al momento del rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione e comunque non oltre il termine iniziale dell'occupazione previsto nel provvedimento. Per le occupazioni relative al commercio su aree pubbliche (ex commercio ambulante) con posteggio assegnato, di cui al precedente art. 26 il pagamento del Canone per l'intero anno deve essere effettuato entro 30 giorni dal rilascio della concessione per il primo anno ed entro il 31 marzo per le annualità successive salvo conguaglio da calcolarsi sulla base delle tariffe annualmente stabilite dalla Giunta entro i termini di approvazione del bilancio di previsione –**E' consentita, su richiesta del titolare del posteggio, la rateizzazione in n. 3 rate di pari importo, aventi rispettivamente scadenza 31 marzo , 30 giugno e 30 settembre, a condizione che il richiedente non presenti situazioni di morosità pregresse. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione del complessivo debito e provveda al versamento delle rate concordate, nell'osservanza del piano stabilito.**

Art. 35

Sanzioni

1. Oltre alle sanzioni previste dai seguenti commi, resta ferma l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, dagli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 285/1992 e successive modificazioni ed integrazioni , nonché le eventuali sanzioni previste dall'art.3, commi 16-18, della Legge 94/2009 e dall'art.633 codice penale. e da altre disposizioni legislative comunque applicabili

2. Per le occupazioni abusive, risultanti da verbale di contestazione redatto da pubblico ufficiale, si applica una sanzione pari al 200 per cento del canone dovuto.

3. Per le occupazioni, risultanti da verbale di contestazione redatto da pubblico ufficiale, che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente senza la relativa richiesta di proroga, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica una sanzione pari al 150 per cento del canone dovuto.

4. Per le occupazioni attuate nel non rispetto delle prescrizioni o di altri obblighi stabiliti nell'atto di concessione autorizzazione ed imposti al concessionario, si applica una sanzione pari al 75 per cento del canone dovuto.

5. Le sanzioni di cui ai commi precedenti sono applicate anche in caso di irrogazione delle sanzioni che prevedano la sospensione o la revoca della concessione o autorizzazione

6. Quanto previsto dai precedenti commi vale ai soli fini dell'applicazione del canone; il pagamento della sanzione non può essere invocato od inteso in alcun caso quale sanatoria parziale o totale dell'abuso ovvero dell'illecito commesso poiché non corregge le irregolarità dell'occupazione.

7. Le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate almeno dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale, a

meno che dal verbale stesso non risulti una data di occupazione certa antecedente.

8. L'omesso o tardivo pagamento del canone comporta l'applicazione delle sanzioni pari al 30% del canone dovuto. Sul canone non versato, o tardivamente versato, si applicano gli interessi legali. La sanzione è ridotta, nel caso in cui il pagamento avvenga contestualmente al versamento del canone e comunque prima che l'Ufficio si sia attivato per il recupero, secondo quanto stabilito dall'art. 13 del D.Lgs. 472/1997 (Ravvedimento Operoso).

9. Il mancato pagamento del canone, per una occupazione, comporta l'impossibilità di ottenere nuove concessioni di aree pubbliche o soggette a servitù di pubblico passaggio su tutto il territorio comunale, ad eccezione delle sole occupazioni che si rendessero necessarie per tutelare l'incolumità pubblica, fino a totale regolarizzazione degli oneri.